

Atto Costitutivo

ASSOCIAZIONE JONAS RIMINI



L'anno 2019, il giorno 10 del mese di Giugno, i sottoscritti Signori:

Valentina Riso, nata a Riccione (Rn) il 17 Ottobre 1980 e residente a Riccione, in via Foscolo 1, C.F. RSIVNT80R57H274A;

Federico Chicchi, nato a Rimini il 21 giugno 1970 e residente a Rimini in via Alberto Nota 16, C.F. CHCFRC70H21H294U;

Antonio Pollara, nato a Messina il 20 Settembre 1985 e residente a Bologna in via Giambologna 3, C.F. PLLNTN85P20F158N

Alessandro Cinti Luciani, nato a Fano il 2 Marzo 1976 e residente a Fano, in via De Gabrielli 17, C.F. CNTLSN76C02D488K;

Alice Ballarini, nata a Cesena il 20 ottobre 1987 e residente a Rimini, in via Covignano 117, C.F. BLLLCA87R60C573X;

Sara Riccardi, nata a Porto San Giorgio il 24 Giugno del 1974 e residente a Fano (PU) in Corso Matteotti 67, C.F. RCCSRA74H64G92OU

Aldo Raul Becce nato a il 3 settembre del 1955 e residente a Trieste in via Di Romagna 10 , C.F. BCCLRL55PO3Z600C

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Federico Chicchi il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Valentina Riso quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:



ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "**Jonas Rimini**", a decorrere dall'iscrizione nel registro regionale della Associazioni di Promozione Sociale essa utilizzerà l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

Pertanto, dal momento dell'iscrizione nel registro regionale delle Associazioni di Promozioni Sociali la denominazione dell'Associazione diventerà quindi: "**Jonas Rimini APS**".

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

All'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nello stesso, essa aggiungerà l'acronimo "ETS" o la locuzione

"Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico. Pertanto, dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Jonas Rimini APS-Ente del Terzo Settore"** e, in breve, **"Jonas Rimini APS-ETS"**



L'Associazione aderisce, sin dalla sua costituzione, a "Jonas Coordinamento Nazionale", in breve anche "Jonas ITALIA". L'adesione e l'utilizzo del logo/marchio "Jonas" sono regolate ai sensi degli articoli 8 e 11 dello statuto dell'ente nazionale e del suo regolamento generale.

2. La sede dell'Associazione è stabilita in Rimini in via Giordano Bruno n. 16.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, fatte salve le necessarie comunicazioni previste dalle disposizioni di legge.

ART. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall'art. 26 dell'allegato statuto.

ART. 3 - Presupposti e orientamento scientifico

1. L'Associazione, nella cura delle patologie del disagio contemporaneo, ha un orientamento psicoanalitico traendo riferimento dall'insegnamento di Sigmund Freud, Jacques Lacan, dalla produzione scientifica di Massimo Recalcati e dagli sviluppi teorico-clinici del suo insegnamento applicato

all'istituzione.

2. La produzione scientifica di Massimo Recalcati, a partire dal testo "Clinica del vuoto" (2002) è la direttrice dello sviluppo teorico, clinico e scientifico che costituisce il riferimento per la clinica del trattamento dei Nuovi Sintomi di cui Jonas intende occuparsi.



Art. 4 - Scopo e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità ai principi contenuti nella L. 106/2016 ed al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Essa intende favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona attraverso il coordinamento, l'organizzazione e la diffusione delle proprie metodologie nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Art. 5 - Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione intende operare in via principale attraverso lo svolgimento dell'attività di

cui alla lett. a) e c) co. 1, art.5 del D.Lgs. n. 117/2017 promuovendo, organizzando e svolgendo tutti quei servizi strumentali necessari al migliore perseguimento delle finalità e dello svolgimento delle attività poste in essere.

2. Le attività concrete che l'Associazione intende svolgere sono evidenziate più in dettaglio nello Statuto che è parte integrante del presente atto e viene allegato sotto la lett. A.



ART. 6 - Il Consiglio Direttivo

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, *l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo)* sia composto da sette componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente: Sig. Federico Chicchi;

Vicepresidente: Sig. Alessandro Cinti Luciano;

Segretario: Sig.ra Valentina Riso;

Tesoriere: Alice Ballarini;

Consigliere: Antonio Pollara;

Consigliere: Sara Riccardi;

Consigliere: Aldo Raul Becce.

Le persone sopra nominate accettano, contestualmente alla nomina, la carica loro assegnata.

Rimini, 10 Giugno 2019.

Valentina Riso

Federico Chicchi

Antonio Pollara

Alessandro Cinti Luciani

Alice Ballarini

Sara Riccardi

Aldo Raul Becce

Valentina Riso
Federico Chicchi
A. Pollara
Alessandro Cinti Luciani
Alice Ballarini
Sara Riccardi
A. Becce



Copia conforme all' Originale

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini
il **11 GIU. 2019** al n. **2253** serie **IV**
e riscossi euro **200,00** con F24/F23 del **10-6-2019**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott.ssa Donatella Pierleoni

**Associazione Jonas Rimini
Statuto**



Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione, ente non commerciale, avente la seguente *denominazione*: "**Jonas Rimini**", con sede in Rimini (RN) via Giordano Bruno n. 16.
2. *a decorrere dall'iscrizione nel registro regionale della Associazioni di Promozione Sociale* essa utilizzerà l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

Pertanto, dal momento dell'iscrizione nel registro regionale delle Associazioni di Promozioni Sociali la denominazione dell'Associazione diventerà quindi: "**Jonas Rimini APS**".

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

All'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nello stesso, essa aggiungerà l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico. Pertanto, dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Jonas Rimini APS-Ente del Terzo Settore "** e, in breve, **"Jonas Rimini APS-ETS"**.

L'Associazione aderisce, sin dalla sua costituzione, a "Jonas Coordinamento Nazionale", in breve anche "Jonas ITALIA". L'adesione e l'utilizzo del logo/marchio "Jonas" sono regolate ai sensi degli articoli 8 e 11 dello statuto dell'ente nazionale e del suo regolamento generale.

3. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, fatte salve le necessarie comunicazioni previste dalle disposizioni di legge.

ART. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall'art. 26 dell'allegato statuto.

Art. 3 - Presupposti e orientamento scientifico

1. L'Associazione, nella cura delle patologie del disagio contemporaneo, ha un orientamento psicoanalitico traendo riferimento dall'insegnamento di Sigmund Freud, Jacques Lacan, dalla produzione scientifica di Massimo Recalcati e dagli sviluppi teorico-clinici del suo insegnamento applicato all'istituzione.



2. La produzione scientifica di Massimo Recalcati, a partire dal testo "Clinica del vuoto" (2002) è la direttrice dello sviluppo teorico, clinico e scientifico che costituisce il riferimento per la clinica del trattamento dei Nuovi Sintomi di cui Jonas Rimini intende occuparsi.



Art. 4 Scopo e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità ai principi contenuti nella L. 106/2016 ed al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, persegue *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale* mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle *attività di interesse generale indicate nell'Art. 5*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*.
2. Essa intende favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona attraverso il coordinamento, l'organizzazione e la diffusione delle proprie metodologie *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi*.
3. In particolare, l'Associazione intende:
 - a. promuovere l'avanzamento teorico nella cura, orientata psicoanaliticamente, di soggetti affetti dalle forme attuali della sofferenza psichica (ad es. disturbi del comportamento alimentare, attacchi di panico, ansia, depressione, dipendenze, etc.);
 - b. portare la psicoanalisi nel sociale, in collaborazione con le istituzioni del territorio (ad es. istituti scolastici, ospedalieri, penitenziari, etc.);

- c. sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio psichico contemporaneo;
 - d. formare, preparare, promuovere e coordinare gli operatori nel campo del trattamento dei sintomi del disagio contemporaneo.
4. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.



Art. 5 - Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione intende operare in via principale attraverso lo svolgimento dell'attività di cui alle lett. a) e c), co. 1, art.5 del D.Lgs n. 117/2017 promuovendo, organizzando e svolgendo tutti quei servizi strumentali necessari al migliore perseguimento delle finalità e dello svolgimento delle attività.
2. In particolare, l'Associazione intende:
 - a. Realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza e prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale.
 - b. Fornire prestazioni di assistenza socio-sanitaria, socio-riabilitativa, domiciliare, in comunità o presso enti e simili in favore di disabili o persone con necessità psico-fisiche.

- c. Gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, servizi di assistenza alle persone con disagio sociale e/o personale, con handicap fisico e/o psichico promuovendo anche la partecipazione alla vita della comunità circostante.
- d. Predisporre una serie di interventi di prevenzione, di sostegno e di assistenza a minori ed ai loro familiari in situazioni di difficoltà.
- e. Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni di libri, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshop di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di prevenzione e formazione. Tali programmi sono rivolti all'individuo e alla collettività, alle strutture pubbliche e private.
- f. Realizzare e promuovere progetti, incontri dibattiti, presentazioni, di libri, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi e *stages*, tirocini, workshop, training di formazione e aggiornamento, di durata variabile, condotti da professionisti accreditati. Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l'aggiornamento e la formazione continua per operatori del settore di assistenza sociale e socio- sanitaria, istruzione o quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e prevenzione.
- g. Promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del



disagio psicologico, in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico. A questo scopo è prevista la realizzazione, l'utilizzo, la standardizzazione, la verifica e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali test, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo, volti all'indagine, valutazione e verifica dell'esistenza di fattori favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita.



- h. Promuovere e realizzare attività di redazione pubblicazione e diffusione di opere e articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare circa i disturbi dei nuovi dei sintomi del disagio contemporaneo.
- i. L'Associazione potrà, altresì instaurare *partnership* con enti del terzo settore e/o con altri enti nonché con soggetti pubblici, con analoghe finalità, stipulando con essi accordi e convenzioni.

Per lo svolgimento di tali attività l'Associazione potrà gestire o condurre strutture e fruire di locali, propri o di terzi, anche in collaborazione con altri soggetti.

Art. 6 - Attività diverse

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art. 7 – Modalità di gestione delle attività e delle risorse

Per la gestione delle proprie attività l'Associazione può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 8 Associati e domanda di adesione

1. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati*, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che, condividendo le finalità, gli scopi, gli orientamenti scientifici e le attività dell'Associazione, accettino il presente Statuto, le indicazioni contenute in esso, nel Regolamento generale e nelle deliberazioni degli organi sociali e



che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

2. Sono requisiti essenziali per l'adesione all'associazione la condivisione e l'adesione alle finalità ed ai presupposti scientifici ai quali l'Associazione si ispira e che sono contenuti nel presente statuto;
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
5. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



Art. 9 - Diritti e obblighi degli associati)

1. Se in regola con la quota associativa, l'associato ha diritto:
 - a. di partecipare e votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto in essi;
 - b. di concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché di partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e degli impegni assunti;
 - c. di usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - d. di approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 - e. di approvare i bilanci;
 - f. di eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
2. Gli associati sono tenuti:
 - a. a sostenere le finalità dell'Associazione;
 - b. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - c. a versare, alle scadenze stabilite, le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo, comprese le eventuali quote straordinarie ove deliberate, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
 - d. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei

- confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
e. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione.



ART. 10 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o scioglimento dell'ente o decesso ove si tratti di persona fisica.
2. Il diritto di recesso dall'Associazione può sempre essere esercitato dall'associato mediante comunicazione al Consiglio Direttivo e gli effetti decorrono dal momento della ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo, fatto salvo che l'associato non si sia obbligato allo svolgimento di specifiche attività.
3. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, nei confronti dell'associato che:
 - a. pur dopo richiamo o diffida, abbia tenuto comportamenti idonei a causare un grave danno all'Associazione o tali da recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio della stessa;
 - b. abbia compromesso con il suo comportamento l'attività o l'immagine dell'Associazione Nazionale;
 - c. abbia violato lo Statuto, i regolamenti interni o delibere degli organi sociali;
 - d. abbia perso i requisiti richiesti necessari per l'affiliazione all'Associazione Nazionale;
 - e. non abbia assolto al pagamento della quota sociale, dopo che sia stato inviato esplicito sollecito, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento generale.
4. Contro la deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo, l'associato, può agire con le modalità previste nel Regolamento



- generale, richiedendo che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea.
5. In caso di recesso, esclusione o scioglimento dell'ente, l'associato non ha diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

ART. 11 - Organi

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 12 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore al massimo di una delega

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o PEC, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo o posta elettronica certificata risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.



Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 13 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente, dura in carica sino all'approvazione del quarto bilancio di esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 - Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale

revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.



Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo

esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 17, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.



ART. 20 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro il giorno 30 del quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 6, a seconda dei casi,

nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 21 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

A tale scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo e/o dal Regolamento generale.

ART. 22 - Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene



comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 23 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 26 - Norma transitoria

Gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel citato Registro, salvo differente indicazione di legge.



Letto, approvato e sottoscritto,

Rimini, 10 Giugno 2019

Valentina Riso

Federico Chicchi

Antonio Pollara

Alessandro Cinti Luciani

Alice Ballarini

Sara Riccardi

Aldo Raul Becce

Valentina Riso
Federico Chicchi
Antonio Pollara
Alessandro Cinti Luciani
Alice Ballarini
Sara Riccardi
Aldo Raul Becce

